

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **SPOSATO ANGELO VINCENZO**, nato ad Acri il 09/05/1984 (C.F.: SPSNLV90D05A053B),residente in Acri alla C.da Paganina di Vallone Cupo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avvocato Gabriella Marini Serra del foro di Cosenza (cod. fisc. MRNGRL82A60D086G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Cosenza alla Via G. Barrio nn. 6-8 (Pal Filice)

(qualsiasi comunicazione o notifica potrà essere inoltrata al numero fax 0984306414 e l'indirizzo PEC: avv.gabriellamariniserra@pec.giuffre.it)

- Ricorrente -

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del suo legale rapp.te p.t.,

resistente

NONCHE'

REGIONE CALABRIA, *in persona del l.r. pro tempore*,

resistente

E NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI CONTROINTERESSATI

1)ARTURO INTRIERI, NATO IL 9/5/1984 C/ INDIRIZZO PEC ARTURO.INTRIERI@PEC.IT

2)ADDUCI MARIO LUCIANO (NATO IL 9/9/68), 3)ARCIDIAONE AGOSTINO (NATO IL 18/6/1961), 4)ARCORIO SALVATORE (NATO IL 14/12/1954), 5)BIFANO ROBERTO (NATO 26/1/1968) NONCHÉ NEI CONFRONTI DI ULTERIORI 380 CONTROINTERESSATI AMMESSI A SOSTENERE IL CONCORSO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1457 DEL 22/8/2018 (ALL. 2)

UNITAMENTE A PAGLIUSO FORTUNATO (NATO IL 19/8/1978), GIAQUINTA FABIO (NATO L'11/4/1979), POLLINZI ANTONIO (NATO IL 30/3/1973) NONCHE' NEI CONFRONTI DEGLI ULTERIORI 65 CONTROINTERESSATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ASP CROTONE , ALLEGATA AL DCA 114 DEL 12/3/2019 (ALL. 3)

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento di deliberazione prot. n. 931 del 31/10/2019, pubblicato in pari data, emesso dall'Asp di Cosenza, con cui veniva revocata la delibera n. 1670 del 5/9/2017 di indizione del concorso pubblico per operatore tecnico specializzato – autista di autoambulanza, categoria BS e disposto l'utilizzo della graduatoria dell'Asp di Crotone; nonché, per quanto d'interesse, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; (all. 4)

PREMESSE

Con DCA n. 112 del 11/10/2017 venivano autorizzate le assunzioni con previsione di una definizione parziale del fabbisogno di personale delle Asp della Regione Calabria vengono istituiti, ed in particolare n. 16 posti per operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza categoria BS nell'ambito dell'assistenza territoriale dell'asp di Cosenza.(all. 5)

Con successiva delibera n. 1670 del 5/09/2017, quindi, l'Asp di Cosenza bandiva il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di numero 16 posti di operatore tecnico specializzato – autista di autoambulanza, categoria BS; (all. 2)

Con provvedimento, pubblicato in data 31/10/2019, prot. n. 931, veniva revocata, dall'Asp di Cosenza, la delibera n. 1670 del 5/9/2017 di cui sopra e per l'effetto il concorso pubblico per operatore tecnico specializzato – autista di autoambulanza, categoria BS e disposto l'utilizzo della graduatoria dell'Asp di Crotone di cui all'allegato 3.

Constatato che il procedimento di revoca del concorso pubblico e l'utilizzazione di altra graduatoria, derivante da precedenti concorsi, rispetto ai posti in questione che sono stati istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso, risulta illegittimo e presenta numerosi vizi che inficiano la validità e la legittimità del procedimento amministrativo adottato.

Per tutto quanto sopra, il ricorrente decideva di presentare ricorso per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 comma 4, del D. lgs 267/2000(TUEL) per eccesso di potere

L'art. 91 comma 4 del TUEL prevede che *“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e*

disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

In particolare, la previsione normativa di cui sopra esclude l'utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso .

Nel caso di specie, l'Asp di Cosenza nel provvedimento di revoca della delibera n. 1670 del 5/9/17, mediante la quale era stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 16 posti di operatore tecnico specializzato -autista autambulanza, categoria BS, rilevando rallentamenti all'iter del concorso dovuti al blocco continuo delle assunzioni (che pare non abbia consentito di definire in tempi relativamente brevi le procedure concorsuali) e prendendo atto del sollecito della Struttura Commissariale Regionale ad utilizzare le graduatorie concorsuali valide del SSR, consentito dall'art 1 comma 365 L 124/18, provvedeva ad attingere le risorse umane dalla graduatoria del concorso pubblico per O.T.S.- autista ambulanze dell'ASP di Crotone trasmessa con nota n. 0050001 del 21/10/2019 e alle relative assunzioni autorizzate attingendo dalla stessa , omettendo di valutare quanto segue:

a) che con delibera n. 233 del 25/11/2015 veniva indetto dall'ASP di Crotone il Bando di Concorso Pubblico , per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Operatore Tecnico Specializzato-Autista di Autambulanza;(all. 6)

b) che predetto bando veniva pubblicato sul BURC Calabria l'11/12/2015 e per estratto , sulla G.U. Della Repubblica Italiana l'8/1/2016;

b) che predetto bando prevedeva una riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore dei militari volontari delle Forze Armate , ai sensi dell'art 1014 e dell'art 678 del D.LGs n. 66/2010

c) che a seguito dello svolgimento del concorso è stata creata una graduatoria di merito , approvata con deliberazione n. 203 del 27/12/2017;(all. 3)

d) che invece , per quanto riguarda il concorso Operatore Tecnico Specializzato-Autista di Autoambulanza per l'Asp di Cosenza , questo è stato autorizzato dalla Regione Calabria con DCA 112/2017 ed indetto dall'ASP con delibera n. 1670 del settembre 2017

Per quanto sopra , le graduatorie dell'Asp di Crotone, derivanti dal Concorso di cui ai punti a, b e c di cui sopra, sono inutilizzabili per i posti della medesima categoria presso l'Asp di Cosenza di cui al precedente punto d) , in quanto quest'ultimi istituiti

successivamente all'indizione del concorso indetto dall'Asp di Crotone.

Sul punto, la giurisprudenza è unanime e basta a questa Difesa ricordare che *“l'art 91, comma 4, d. lgs 267/2000, nella parte cui esclude l'utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all'indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le amministrazioni pubbliche, dovendo individuare la ratio di tale divieto nella necessità di evitare che le amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica per assumere uno dei candidati inseriti in graduatorie, i cui nomi siano già conosciuti”* (Tar Puglia Bari, sez I, 05/07/18 n. 993, TAR Sardegna Cagliari, sez I, 22/02/2017, n. 120, TAR Campania Napoli, sez V 9/12/2015 n. 5702, Consiglio di stato, sez III, 8/10/2014, n. 4999)

Per tale motivo il reclutamento del personale, presso l'Asp di Cosenza, per la copertura della figura di operatore tecnico specializzato -autista autoambulanza, attingendo dalla graduatoria dell'ASP di Crotone, risulta illegittimo e pertanto nulle risultano le assunzioni laddove effettuate così come il procedimento amministrativo adottato.

2. «Violazione di legge degli artt. 1-3-21 quinquies ed octies della l. 241/90 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ MANIFESTA E PER VIOLAZIONE DI LEGGE.

Con il provvedimento di revoca del bando di concorso, l'Asp di Cosenza non allega alcuna reale motivazione incorrendo nella violazione del principio di trasparenza ed imparzialità che dovrebbe sempre contraddistinguere l'azione amministrativa, determinando conseguentemente l' illegittimità dell'atto amministrativo per carenza di motivazione.

Nel caso di specie, viene indetto il concorso, nominata la commissione esaminatrice, approvata la graduatoria degli ammessi per titoli, richiesta al Comune di Rende la disponibilità di un determinato sito per lo svolgimento delle prove, per poi a distanze di più di due anni revocare il bando. In conseguenza di ciò si è concretata anche la violazione del legittimo affidamento, ingenerato dal comportamento contraddittorio ed insensato dell'amministrazione resistente, dei partecipanti al concorso e ammessi a sostenere la prova concorsuale.

Più in particolare, il comportamento assunto dalla P.A. risulta, viziato da difetto di motivazione, dei presupposti e comunque risulta illogico e contraddittorio, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa.

Nel provvedimento impugnato del 31/10/2019 si tenta di giustificare la revoca del concorso con il rallentamento subito dall'iter concorsuale a causa del blocco continuo delle assunzioni che non avrebbe consentito di definire in tempi relativamente brevi le procedure concorsuali stesse.

In realtà, così come risulta dal Protocollo di cui al verbale del 7/11/2019, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS) , dal Direttore del Dipartimento tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie, dott. Belcastro e dal Commissario ad acta GEN. Dott. Cotticelli e dall'impegno di questi ultimi in ordine al recepimento dei relativi contenuti in appositi DCA, veniva concordato lo sblocco delle procedure concorsuali già bandite e non ancora definite da espletarsi entro il 30/6/2020. (all. 6)

Quanto sopra, evidenzia un forte contrasto tra quanto deliberato dall'ASP di Cosenza in ordine alla revoca della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 16 OTS - autisti di autoambulanza pochi giorni prima rispetto alle linee guida seguite e cristallizzate nel successivo verbale del 7/11/2019, (con riserva di recepimento in appositi DCA).

In ordine alla revoca del provvedimento amministrativo, il disposto di cui all'art 21-quinquies L. 241/90 riconosce la legittimità della revoca dell'atto amministrativo in presenza di :

- a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
- b) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Nel caso di specie, la revoca della procedura concorsuale non risulta essere stata eseguita in conformità dell'art 21 quinquies summenzionato, con conseguente vizio del procedimento amministrativo che dovrà essere annullato, poiché nell'atto impugnato, non vi è alcun riferimento in ordine ai sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento nonché ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario .

Il procedimento amministrativo di revoca del concorso pubblico risulta essere stato adottato in violazione di legge di cui al precedente punto e pertanto dovrà essere annullato.

P.Q.M.

Si chiede, fissazione udienza con autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

- DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 325,00 e che per il ricorrente è stata richiesta ammissione al gratuito patrocinio.

Cosenza -Catanzaro 23/12/2019

Avv. Gabriella Marini Serra